

*1° Supplemento*

24.11.93

822

152000

-----CONVENZIONE-----

REP. N. 54.897-----

-----FASC. N. 7022

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno diciotto =18= del  
 mese di novembre;-----



in Vittorio Veneto, nel mio studio in via delle Terme, civico  
 n. 2;-----

Avanti a me dottor Giuseppe Dall'Antonia, Notaio in Vittorio  
 Veneto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Tre-  
 viso;-----

Sono presenti i signori:-----


OSTI GIGLIOLA, nata a Vittorio Veneto il 4 maggio 1951 ed ivi  
 residente, la quale interviene al presente atto nella veste  
 di Segretario pro tempore del Comune di SAN FIOR (codice fi-  
 scale 82002790267), in nome e per conto del Comune stesso,  
 giusta i poteri che a lei derivano dall'art. 55 dello Statuto  
 Comunale e in esecuzione della deliberazione della Giunta Co-  
 munale in data 28 giugno 1993 n. 232, esecutiva a norma di  
 legge, che, in copia conforme all'originale, si allega al  
 presente atto sub lettera A), restando io notaio espressamen-  
 te dispensato dalle parti dal darne lettura;-----

LEIBALLI LUCA, industriale, nato a Pordenone il 3 settembre  
 1965 e residente a San Fior - via Larghe Ongaresca n. 7, il  
 quale interviene al presente atto nella veste di Presidente  
 del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



della società "LEIBALLI CARNI S.p.A." con sede in San Fior -  
via Nazionale n. 9, capitale sociale £. 750.000.000, iscritta  
presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Treviso al  
n. 4.170 Registro Società, codice fiscale 00197170269, in no-  
me, per conto e rappresentanza della predetta società, giusta  
i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con  
deliberazione in data 8 novembre 1993 che, in estratto auten-  
tico da me redatto in data odierna Rep.n. 54.884, previa let-  
tura da me datane ai Componenti, si allega al presente atto  
sub lettera B);-----

detta società sarà, nel prosieguo, denominata, per brevità,  
"Ditta Concessionaria".-----

Detti signori Componenti, della cui identità personale, qua-  
lifica e legittimazione ad agire io notaio sono certo, previa  
concorde rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei te-  
stimoni, -----

----- p r e m e s s o -----

- che la Legge Regionale 5 marzo 1987 n. 11 detta norme per  
disciplinare gli interventi produttivi, commerciali e alber-  
ghieri, localizzati in difformità delle destinazioni di  
P.R.G. o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici  
di edificabilità della zona;-----

- che l'art. 13 bis delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce moda-  
lità e criteri per il rilascio delle concessioni a costruire  
per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produ-

zione artigianale ed industriale, o attività commerciale,

nonchè ad attività alberghiera, ricadenti in zone non desti-

nate ad attività produttiva, commerciale o alberghiera dal

vigente strumento urbanistico o che abbiano raggiunto i limi-

ti massimi degli indici di edificabilità di zona;-----

- che la Ditta Concessionaria ha presentato istanza corredata

dalla documentazione di rito in data 22 ottobre 1992 prot.

9382 e 22 dicembre 1992 prot. 112/4 al fine di ottenere l'am-

pliamento del fabbricato adibito ad attività industriale per

ricavare un piano di carico/scarico, celle frigo, sale lavo-

razioni e depositi, locali per impianti, sito in Comune di

San Fior - via Nazionale, su terreno distinto in catasto con

i mapp.n.ri 427 - 428 - 115 - 433 - 127 - 434 - 131 - 132 -

139 - 429 - 265 - 482 - 483 - 431 - 239 - 130 e 136, Foglio

4°, del quale è proprietaria;-----

- che il rilascio della concessione è subordinato alla stipu-

la della convenzione prevista dalla L.R. 11/1987 i cui pre-

supposti debbono essere:-----

a) esistenza alla data del 1° ottobre 1983 di un fabbricato

adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od


alberghiera;-----

b) occupazione di area con esclusione di quelle site nella

zona di tutela indicata dal n. 1 al n. 8 del quarto comma

dell'art. 27 della L.R. n. 61/1985;-----

c) rispetto dei parametri edilizi previsti dalle disposizioni



vigenti;-----

d) realizzazione delle infrastrutture di servizio mancanti, delle opere di urbanizzazione e delle opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale;-----

e) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.-----

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti convengono e stipulano quanto segue:-----

-----ART. 1°-----

Viene dato atto che sull'area descritta in catasto del Comune di San Fior al Foglio 4° mapp.n.ri 427 - 428 - 115 - 433 - 127 - 434 - 131 - 132 - 139 - 429 - 265 - 482 - 483 - 431 - 239 - 130 e 136, della superficie di mq. 37.787 catastali, di proprietà della ditta concessionaria, esiste un fabbricato destinato ad attività lavorazione, conservazione e commercializzazione carni della superficie coperta di mq. 5.534.-----

-----ART. 2°-----

Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1° è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune come "Insediamenti esistenti - Art. 13" e che la stessa area non è inclusa tra le zone di tutela indicate dal punto 1 al punto 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/85.

-----ART. 3°-----

L'intervento edilizio dovrà, nel pieno rispetto delle clausole e condizioni del presente atto e delle prescrizioni previ-

ste dalla concessione edilizia, essere iniziato entro un anno dal rilascio della concessione stessa ed ultimato in ogni sua parte - con comprova del rilascio del certificato di agibilità - entro i termini prescritti dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 nonchè dall'art. 78 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985.



La ditta concessionaria ha presentato, contestualmente al progetto edilizio, il progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere infrastrutturali e le opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale.


In quest'ultimo progetto sono indicate le opere esistenti e le opere mancanti, nonchè il preventivo di spesa per l'esecuzione di quest'ultime.

Detto progetto è stato esaminato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che lo ha trasmesso alla Giunta Comunale che, nella seduta del 28 giugno 1993 con atto n. 232, lo ha approvato insieme con il preventivo di spesa per le opere mancanti da realizzare a cura e spese della ditta concessionaria il cui importo ammonta a lire duecentottomilioneisessantododici-mila (L. 208.612.000).

ART. 4°

Viene dato atto che la Commissione Edilizia in data 24 febbraio 1993 ha espresso parere favorevole al progetto presentato senza prescrizioni.

In considerazione di quanto sopra si rileva che:



1) la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato industriale ad uso lavorazione, conservazione e commercializzazione carni esistente alla data del 18 ottobre 1991 è di mq. 37.787 come già detto al precedente articolo 1°;

2) la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq. 5.534;

3) la superficie lorda del progettato ampliamento è di mq. 676;

4) la superficie lorda dell'immobile esistente, mq. 5.534, sommata a quella dell'ampliamento in progetto, mq. 676, forma un totale di mq. 6.210, pari al 16,43% della superficie del lotto.

ART. 5°

La Ditta si impegna a destinare in perpetuo a verde e parcheggio l'area, della superficie di mq. 7.060, pari al 18,68% della superficie del lotto, ed a sistemare tale area a proprie cure e spese.


La destinazione ad uso pubblico può essere modificata in qualsiasi momento con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5° BIS

Trattandosi di attività ricadente in zona impropria, la Ditta si impegna a mantenere l'attuale destinazione dell'area di pertinenza e di servizio nonchè degli immobili fino al permanere dell'attività specifica riportata nelle schede sussidia-

*Belletti*

*Giulio Lombardi*



rie.-----

La ditta si impegna a ricondurre tali aree ed immobili, a propria cura e spese, a destinazione conforme alla classificazione di zona vigente alla cessazione o trasferimento dell'attività stessa.-----

ART. 6°-----

La ditta concessionaria a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione ha costituito la cauzione di lire duecentoventimilionitrecentocinquantottomilaquattrocentoventisette (L. 220.358.427) eguale all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e delle opere previste al precedente art. 3° mediante polizza fidejussoria.-----

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la ditta concessionaria o i suoi aventi causa autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.-----

La cauzione sarà svincolata soltanto ad avvenuta esecuzione delle opere che dovrà risultare da apposita certificazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.-----

ART. 7°-----

La Ditta si impegna a corrispondere la quota parte del corri-

spettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, nonchè alla sistemazione dei luoghi, che viene determinata in lire unmilionesettecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantasei (f. 1.795.456).

ART. 8°

La Ditta concessionaria, qualora intenda apportare al progetto approvato varianti di qualunque natura, dovrà chiedere ed ottenere apposita concessione.

Se le varianti si riferiscono alla superficie coperta, all'altezza, alle distanze, ai distacchi, alla destinazione d'uso, sarà necessaria la stipula di una convenzione integrativa.

ART. 9°

Il Sindaco del Comune di San Fior rilascerà la concessione edilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari a cura della Ditta Concessionaria.

L'agibilità sarà rilasciata una volta che saranno adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 10°

La Ditta si impegna inoltre:

- a) al mantenimento dell'uso decennale dell'immobile anche per la parte ampliata che decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità della parte ampliata;

b) a non cedere in affitto o a qualsiasi altro titolo, eccetto la cessione di azienda, i locali, in parte o tutti, ad altra ditta;-----

c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia di inquinamento;-----

d) a non ospitare lavorazioni insalubri di la classe. Tale condizione sarà verificata dagli Uffici della U.L.S.S. in sede di esame del progetto. In tal caso non sarà ammesso l'ampliamento.-----

-----ART. 11°-----


Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa.-----

-----ART. 12°-----

Tutte le spese relative all'art. 9°, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6°, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.-----

-----ART. 13°-----

La presente convenzione sarà registrata con i benefici previsti dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e trascritta nei registri immobiliari.-----



Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me  
letto ai Comparenti, che lo approvano e lo firmano con me no-  
taio, consta di tre fogli bollati in modo straordinario di  
cui si occupano nove intere facciate e fino a questo punto  
della decima.-----


*Giuseppe*  
*Valle*

*Giuseppe Vall'aurora*



A 54897  
1022

ORIGINALE  
Deliberazione N. 232  
in data 28.6.1993  
Prot.



COMUNE DI SAN FIOR  
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L.R. 11/87 - Ampliamento attivita' artigianale ditta LEIBALLI  
OGGETTO: CARNI: approvazione progetto concernente le opere di urbanizzazione. Approvazione preventivo di spesa opere mancanti - Approvazione Convenzione.

- Soggetta invio ai  
 Capigruppo Cons.
- Soggetta invio  
 Prefettura di TV
- Trasmessa al  
 CO.RE.CO. di TV  
in data

L'anno millenovecentonovantatre addi' (28)  
del mese di giugno (6) alle ore 18,30  
nella Residenza Municipale, per determinazione  
del Sindaco, con inviti diramati in data utile  
si e' riunita la Giunta Comunale.



Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Fres.	Ass.
1	CARNIEL Fiorenzo Sindaco	1	
2	PIZZOL Eugenio Assessore	2	
3	CALLEGHER Ermenegildo	3	
4	DE MARTIN Cesare	-	1
5	MASCHIO Ivo	4	
6	DAL BO' Maurizio	5	
7	TONON Francesco	6	

N. 205 Reg. Pubbl.  
REFERTO DI PUBBLIC.  
(art. 47 Legge  
8.6.90 n. 142).  
Il sottoscritto  
Segretario Com.le,  
su conforme dichiara-  
zione del Messo  
Com.le, certifica  
che copia del pre-  
sente verbale viene  
affissa all'Albo  
Pretorio il giorno  
**- 2 LUG. 1993**  
e vi rimarra' per  
15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.  
dott. Gigliola Osti  
*Gigliola Osti*

Partecipa alla seduta il Sig. dott. Gigliola Osti  
Segretario Comunale. Il Sig. Ing. Fiorenzo Carniel,  
nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e,  
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la sedu-  
ta.



OGGETTO: Legge Regionale 11/87 - Ampliamento attività artigianale Ditta LEIBALLI  
CARNI: approvazione progetto concernente le opere di urbanizzazione  
Approvazione preventivo di spesa opere mancanti - Approvazione  
convenzione

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il progetto presentato in data 22.10.1992, prot. 9382, e 22.12.1992, prot. 11244  
dalla Ditta Leiballi Carni S.p.a. per l'ampliamento in zona classificata "Art. 13  
insediamenti esistenti", del fabbricato adibito ad attività industriale, a' sensi della  
variante al P.R.G. - Legge n. 11/87;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Edilizia nella  
seduta del 24.02.1993, verbale n. 51 e 52;

VISTO che a' sensi dell'art. 3 della convenzione adottata con delibera del C.C. n. 36 del  
16.03.1990, la ditta richiedente l'ampliamento di un fabbricato adibito ad attività  
produttiva, deve presentare un progetto relativo alle opere di urbanizzazione  
esistenti e mancanti con il preventivo di spesa per l'esecuzione di queste ultime e che  
tale progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale;

CHE PERTANTO la Ditta richiedente, in conformità all'art. 3 della citata convenzione,  
ha presentato progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere  
infrastrutturali e opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale, indicando le  
opere esistenti e quelle mancanti che comportano una spesa di £. 208.612.000=;

VISTO il progetto relativo, così come redatto dal progettista Arch. Della Mora Giovanni  
in data 20.11.1992, comportante una spesa per la realizzazione delle opere di  
urbanizzazione mancanti pari a £. 208.612.000= e composto dei seguenti elaborati:

- a) capitolato speciale d'appalto e computo metrico-estimativo;
- b) schema di convenzione;

TANTO premesso, ritenuto di approvare tale progetto, il preventivo di spesa e la  
convenzione per l'ampliamento;

VISTO il parere favorevole dell'Istruttore direttivo responsabile della 3<sup>a</sup> U.F. per la  
regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla  
regolarità contabile;

ATTESO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità  
della proposta, reso ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forma di Legge;

### DELIBERA


1. DI APPROVARE il progetto concernente le opere di urbanizzazione, le opere  
infrastrutturali e le opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale, ~~nonchè~~  
nonchè il preventivo di spesa di £. 208.612.000= per realizzare le opere di

urbanizzazione mancanti in Via Postale Vecchia in Comune di San Fior, presentato dalla Ditta LEIBALLI CARNI S.p.a. in data 20.11.1992 composto dagli elaborati citati in premessa;

2. DI DARE ATTO che la Ditta richiedente, realizzando a proprie spese le opere di urbanizzazione mancanti, per £. 208.612.000=, non versa l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria pari a £. 6.525.793=, coi come previsto dall'art. 86 della Legge Regionale n. 61/85;
3. DI DARE ATTO che a' sensi dell'art. 6 della convenzione, la Leiballi Carni s.p.a. presenta a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti, polizza fidejussoria per l'importo di £. 220.358.427=, pari all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per le opere di urbanizzazione, infrastrutturali ed a salvaguardia dell'inquinamento ambientale;
4. DI APPROVARE la convenzione relativa all'ampliamento che sarà stipulata nel testo che viene allegato Sub A) al presente atto, dal Segretario Comunale a rogito notarile, con spese a totale carico della Ditta richiedente;
5. DI DARE ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, a' sensi art. 35 della legge 142/90
6. DI DARE comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari, riguardando materie di cui all'art. 45 - 2^ comma - Let. b) e c) della Legge n. 142/90;



MA/cl  
DEL\_2\_1.WPS



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE  
Ing. Fiorenzo Carniel



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il presente verbale viene comunicato il 1° giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all'art. 45 - comma 2° - della Legge n. 142/90.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

CONTROLLO SU RICHIESTA (art. 45 - commi 2° - 4° e 5° bis Legge n. 142/90)

Consiglieri       Prefetto

La presente deliberazione oggetto di denuncia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e' stata inviata al Co.Re.Co. per il controllo dei vizi denunciati il \_\_\_\_\_

IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO  
(artt. 45 e 46 Legge n. 142/90)

In atti al Co.Re.Co. Sez. di TV al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Interruzione termini con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Invio controdeduzioni con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

per decorrenza dei termini, a' sensi 1° comma art. 46 Legge n. 142/90 il \_\_\_\_\_  
 per mancanza di vizi, a' sensi 5° comma art. 46 Legge n. 142/90, come da nota del Co.Re.Co. in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

li', \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

Il Co.Re.Co. Sez. di TV ha annullato la presente con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

li', \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimita', competenza o contrasto, a' sensi del 2° comma art. 47 Legge n. 142/90 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 13/06/1993

li', 2.8.1993



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gigliola Osti





IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuglia Osti

*[Handwritten signature]*

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

REP. N.

CONVENZIONE

=====




L'anno millenovecentonovanta.... (199.) il giorno .....  
..... del mese di ....., alle ore ..... in ...  
..... presso.....  
.....

Avanti a me dr. ...., Notaio  
in.....iscritto al collegio notarile del distretto  
di ....., sono comparsi i signori:

1) ....., nato a ..... il  
..... e residente a ....., via ....., che  
agisce quale Segretario del Comune di San Fior,  
C.F.82002790267, in rappresentanza del Comune stesso ai sensi  
dell'Art.55 comma 3° lettera o) dello statuto comunale, in  
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del  
....., esecutiva, che in copia certifica conforme in data  
....., si allega al presente atto sotto la lettera "A",  
dispensandomi espressamente le parti dal darne loro lettura;

2) Sig. LEIBALLI LUCA nato a Pordenone il 03.09.1965,  
residente a San Fior, Via Larghe Ongaresca (codice fiscale  
LBL LCU 65P03 G888X), che agisce nella sua qualità di  
Amministratore Delegato della LEIBALLI CARNI S.P.A. con sede



Nazionale, su terreno distinto in catasto con i mappali 427, 428, 115, 433; 127, 434; 131, 132, 139, 429, 265; 482, 483, 431; 239, 130, 136 - foglio 4°, del quale è proprietaria;

CHE il rilascio della concessione è subordinato alla stipula della convenzione, prevista dalla L.R. 11/1987, i cui presupposti debbono essere:

- 12/10/83*  
*[Signature]*
- a) esistenza alla data dell'1 ottobre 1983 di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od alberghiera;
  - b) occupazione di area con esclusione di quelle site nella zona di tutela indicata dal n. 1 al n. 8 del quarto comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/1985;
  - c) rispetto dei parametri edilizi previsti dalle disposizioni vigenti;
  - d) realizzazione delle infrastrutture di servizio mancanti, delle opere di urbanizzazione e delle opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale;
  - e) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.

=====

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Viene dato atto che sull'area descritta in catasto del Comune di San Fior al foglio 4° mappali 427, 428, 115, 433; 127, 434; 131, 132, 139, 429, 265;

482, 483, 431; 239, 130, 136, della superficie di  
mq. 37.787 catastali della ditta concessionaria  
esiste un fabbricato destinato ad attività lavora-  
zione, conservazione e commercializzazione carni  
della superficie coperta di mq. 5.534.



Art. 2) Viene dato atto che l'area descritta al precedente  
art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanisti-  
co generale del Comune come "Insediamenti esi-  
stenti - Art. 13" e che la stessa area non è  
inclusa tra le zone di tutela indicate dal punto  
1 al punto 8 del quarto comma dell'art. 27 della  
L.R. n. 61/85.

Art. 3) L'intervento edilizio dovrà, nel pieno rispetto  
delle clausole e condizioni del presente atto e  
delle prescrizioni previste dalla concessione edi-  
lizia, essere iniziato entro un anno dal rila-  
scio della concessione stessa ed ultimato in ogni  
sua parte - con comprova del rilascio del certifi-  
cato di agibilità - entro i termini prescritti  
dall'art. 4 della legge n. 10 del 28.1.1977 nonché  
dall'art. 78 della legge regionale n. 61 del  
27.6.1985.

La ditta concessionaria ha presentato, contestual-  
mente al progetto edilizio, il progetto concernen-  
te le opere di urbanizzazione, le opere infra-



*[Handwritten signature]*

482, 483, 431; 239, 130, 136, della superficie di  
mq. 37.787 catastali della ditta concessionaria  
esiste un fabbricato destinato ad attività lavora-  
zione, conservazione e commercializzazione carni  
della superficie coperta di mq. 5.534.

Art. 2) Viene dato atto che l'area descritta al precedente  
art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanisti-  
co generale del Comune come "Insediamenti esi-  
stenti - Art. 13" e che la stessa area non è  
inclusa tra le zone di tutela indicate dal punto  
1 al punto 8 del quarto comma dell'art. 27 della  
L.R. n. 61/85.

Art. 3) L'intervento edilizio dovrà, nel pieno rispetto  
delle clausole e condizioni del presente atto e  
delle prescrizioni previste dalla concessione edi-  
lizia, essere iniziato entro un anno dal rila-  
scio della concessione stessa ed ultimato in ogni  
sua parte - con comprova del rilascio del certifi-  
cato di agibilità - entro i termini prescritti  
dall'art. 4 della legge n. 10 del 28.1.1977 nonché  
dall'art. 78 della legge regionale n. 61 del  
27.6.1985.

La ditta concessionaria ha presentato, contestual-  
mente al progetto edilizio, il progetto concernen-  
te le opere di urbanizzazione, le opere infra-



strutturali e le opere a salvaguardia dell'inquinamento ambientale.


In quest'ultimo progetto sono indicate le opere esistenti e le opere mancanti, nonché il preventivo di spesa per l'esecuzione di queste ultime.

Detto progetto è stato esaminato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che lo ha trasmesso alla Giunta Comunale che, nella seduta del 28.06.93 con atto n.232 lo ha approvato insieme con il preventivo di spesa per le opere mancati da realizzare a cura e spese della ditta concessionaria il cui importo ammonta a L. 208.612.000 (Duecentoottomilioneicentododicimila).

Art. 4) Viene dato atto che la Commissione Edilizia in data 24.02.93 ha espresso parere favorevole al progetto presentato con prescrizioni/senza prescrizioni.

In considerazione di quanto sopra si rileva che:

- 1) la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato industriale ad uso lavorazione, conservazione e commercializzazione carni esistente alla data del 18.10.91 è di mq. 37.787 come già detto al precedente articolo 1;
- 2) la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq. 5.534;



3) la superficie lorda del progettato ampliamento  
è di mq. 676;

4) la superficie lorda dell'immobile esistente mq.

5.534 sommata a quella dell'ampliamento in  
progetto mq. 676 forma un totale di mq. 6.210,

pari al 16,43% della superficie del lotto.

Art. 5) La Ditta si impegna a destinare in perpetuo a

verde e parcheggio l'area, della superficie di mq.

7.060, pari al 18,68% della superficie del lotto

ed a sistemare tale area a proprie cure e spese.

La destinazione ad uso pubblico può essere modifi-

cata in qualsiasi momento con provvedimento motiva

to dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 bis) Trattandosi di attività ricadente in zona

impropria, la Ditta si impegna a mantenere l'attuale

destinazione dell'area di pertinenza e di servizio

nonchè degli immobili fino al permanere dell'at-

tività specifica riportata nelle schede sussidia-

rie.

La Ditta si impegna a ricondurre tali aree ed

immobili a proprie cure e spese, a destinazione

conforme alla classificazione di zona vigente, al-

la cessazione o trasferimento dell'attività stessa

Art. 6) La ditta concessionaria a garanzia dell'esatta e

piena esecuzione degli obblighi assunti con la




presente convenzione ha costituito la cauzione di  
L. 220.358.427 (Duecentoventimilionitrecento-  
cinquantottomilaquattrocentoventisette) eguale  
all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria  
e secondaria, e delle opere previste al precedente  
art. 3 mediante polizza fidejussoria.

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni  
di cui alla presente convenzione la ditta conces-  
sionaria o i suoi aventi causa autorizzano il Co-  
mune a disporre della cauzione stessa nel modo più  
ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione  
giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata  
e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque  
titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune  
andrà a fare.

La cauzione sarà svincolata soltanto ad avvenuta  
esecuzione delle opere che dovrà risultare da ap-  
posita certificazione di regolare esecuzione rila-  
sciata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 7) La Ditta si impegna a corrispondere la quota parte  
del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere  
necessarie al trattamento ed allo smaltimento  
dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi,  
che viene determinata in L. 1.795.456  
(Unmilionesettecentonovantacinquemilaquattrocentocin



quantasei).


Art. 8) La Ditta concessionaria che intende apportare al progetto approvato varianti di qualunque natura, dovrà chiedere ed ottenere apposita concessione: se le varianti si riferiscono alla superficie coperta, all'altezza, alle distanze, ai distacchi, alla destinazione d'uso, sarà necessaria la stipula di una convenzione integrativa.

Art. 9) Il Sindaco del Comune di San Fior rilascerà la concessione edilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari, a cura della Ditta Concessionaria.

L'agibilità sarà rilasciata una volta che saranno adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 10) La Ditta si impegna inoltre:

- a) al mantenimento dell'uso decennale dell'immobile anche per la parte ampliata che decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità della parte ampliata;
- b) a non cedere in affitto o a qualsiasi altro titolo, eccetto la cessione di azienda, i locali, in parte o tutti, ad altra ditta;
- c) all'adeguamento alla legislazione vigente in



materia d'inquinamento;


d) a non ospitare lavorazioni insalubri di 1a classe. Tale condizione sarà verificata dagli Uffici della U.L.S.S. in sede di esame del progetto. In tal caso non sarà ammesso l'ampliamento.

Art. 11) Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa.

Art. 12) Tutte le spese relative all'art. 9, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.

Art. 13) La presente convenzione sarà registrata con i benefici previsti dall'art. 20 della legge 28.1.1977, n. 10 e trascritta nei registri immobiliari.

Art. 14) E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su fogli bollati n. .... per complessive facciate ... e righe .... fino a questo punto, da me letto ad alta ed intellegibile voce alle parti che trovatolo in tutto e per tutto conforme alla volontà espressa, dichiarano di approvarlo e sottoscriver-



lo.

Letto confermato e sottoscritto.

LA DITTA CONCESSIONARIA

PIBALI CARNI S.p.A.  
CONSIGLIERE DELEGATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente copia riprodotta su  
N. 7 fogli, è autentica e conforme all'origi-  
nale ~~esibito~~  
qui depositato

Ai sensi dell'articolo 14 della L. 4.1.1968, n. 1  
e previa osservanza del comma 4 del succes-  
sivo art. 26. **14 OTT 1993**  
li,

Il Segretario Comunale

*dr. Gigliola*

*[Signature]*



54897

B

7022

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'8 NOVEMBRE 1993

Oggi, 8 Novembre 1993, alle ore 19.00, presso lo studio del

Dr. De Carlo Franco in Vittorio Veneto, Via. Nannetti 122,

sono presenti i Sigg.: Rag. Luca Leiballi, Dr.ssa Roberta

Leiballi e Rag. Rita Leiballi, che compongono il Consiglio di

Amministrazione.

Sono altresì presenti il Dr. Franco De carlo, Presidente del

Collegio Sindacale, il Rag. Loris Giusti, Sindaco Effettivo,

mentre è assente giustificata la Dr.ssa Giovanna Casellato.

I costituiti Signori si danno atto che il Consiglio è

validamente costituito.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di

Amministrazione Rag. Luca Leiballi che nomina segretario la

Rag. Rita Leiballi.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Stipula convenzione con il Comune di San Fior

2) Varie ed eventuali.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il



Presidente informa il Consiglio che nell'ambito dei lavori

per l'adeguamento dell' opificio industriale alla normativa

CEE, si è reso necessario anche un ampliamento del

fabbricato, al fine di ricavare un nuovo piano di

carico/scarico, servizi igienici e spogliatoi.



Per ottenere la Concessione Edilizia per tale intervento, regolato dalla Legge Regionale 11/1987, si rende necessaria la stipula di una Convenzione con il Comune di San Fior. Con la detta Convenzione verranno fissati gli impegni che l'Azienda si dovrà assumere nei confronti del Comune, in merito alle opere di urbanizzazione primaria (ad esempio aree destinate a verde, parcheggi ecc.).

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità,

**DELIBERA**

- di procedere alla stipula della Convenzione con il Comune di San Fior;
- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Luca Leiballi a compiere qualsiasi atto e a firmare qualsiasi documento, che si rendessero necessari per il perfezionamento della suddetta operazione.

A questo punto, null'altro essendoci da deliberare, viene letto ed approvato il presente verbale ed il Presidente chiude la seduta alle ore 19,45.

*[Handwritten Signature]*  
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO  
*[Handwritten Signature]*




E S T R A T T O

REP. N. 54.884

Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Dall'Antonia, Notaio in Vittorio Veneto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, che la presente copia è conforme all'originale che trovasi alle pagine 114 e 115 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della "LEIBALLI CARNI S.P.A." con sede in San Fior, Libro debitamente numerato, bollato e vidimato da me Notaio in data 27.04.1990 Rep. N. 39.272, esibitomi dalla società stessa e alla medesima da me restituito previa collazione.

Vittorio Veneto, lì 18 novembre 1993.

*Giuseppe Dall'Antonia*



Copia autentica conforme all'originale esistente nei miei atti

unito delle firme prescritte dalla legge, che rilascio per

Vittorio Veneto, 26 NOV. 1993 gli usi consentiti dalla legge.

*Giuseppe Dall'Antonia*

